



COMUNE DI PISA
Direzione- 08 Comando Polizia Municipale

Al Consiglio Comunale
tramite la Direzione Finanze

Alla Direzione Generale
Ufficio Programmazione e Controlli

OGGETTO: Istanza di riconoscimento di debito fuori bilancio.

Con la presente si comunica che, dalle verifiche effettuate, risulta la sussistenza del seguente debito fuori bilancio:

Oggetto del debito: Sentenze del Giudice di Pisa come da elenco allegato.

Importo complessivo del debito: € 265,40	
di cui: €	per corrispettivi
€	per interessi
€ 179,40	per spese legali
€ 86,00	per altro

Fattispecie di legittima riconoscibilità:

- art. 194, comma 1, lett. a), D.Lgs. 267/2000: sentenze esecutive;
- art. 194, comma 1, lett. b), D.Lgs. 267/2000: copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio di cui all'art. 144 del D.Lgs. 267/2000 ed il disavanzo derivi da fatto di gestione;
- art. 194, comma 1, lett. c), D.Lgs. 267/2000: ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice Civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- art. 194, comma 1, lett. d), D.Lgs. 267/2000: procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- art. 194, comma 1, lett. e), D.Lgs. 267/2000: acquisizione di beni o servizi , in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 ("Regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione delle spese") nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza (*).

(*) Dimostrazione dell'avvenuta utilità ed arricchimento per l'Ente: _____

Fatti, circostanze e comportamenti che hanno determinato la formazione del debito: trattasi di n. 1 sentenza nella quale il Giudice di Pace ha accolto il ricorso e ritenuto nel contempo di non compensare le spese legali tra le parti ma farle seguire alla soccombenza.

Nell'anno 2017, a fronte di 193443 sanzioni emesse sono stati presentati 178 ricorsi al Giudice di Pace, ovvero nella misura dello 0,092%. Di questi ne risultano accolti con condanna al pagamento delle spese legali n° 6 ovvero il 3,37% del totale dei ricorsi presentati.

Accertamento delle responsabilità ed azioni conseguenti:

in relazione ai comportamenti che hanno determinato la formazione del debito fuori bilancio, effettuati gli opportuni riscontri:

- non si ravvisano profili di responsabilità per nessuna delle sentenze elencate.
- si rinvencono i seguenti profili di responsabilità:

Documentazione giustificativa del debito che si allega alla presente: sentenze del giudice di Pace di Pisa come da elenco allegato.

Effettuata l'istruttoria del caso, si propone il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio sopra descritto, secondo quanto previsto dall'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, avendo riscontrato la sussistenza dei necessari presupposti di fatto e di diritto.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla presente proposta di riconoscimento di debito fuori bilancio.

Pisa, 22.02.2018

Il Dirigente
Comandante la Polizia Municipale
Dott. Michele Stefanelli

Sentenza del Giudice di Pace di Pisa n. 783/2017 del 13/12/2017

Soggetto creditore:

Denominazione: La Bottega del Parco s.r.l.
Codice fiscale: 01790880502 p.iva
Residenza/sede legale: via Santa Maria n. 127 Pisa

Importo complessivo del debito: € 222,40

di cui:

€ _____	per corrispettivi
€ _____	per interessi fino al
€ 179,40	per spese legali
€ 43,00	altro

Inviata all'Avvocatura Civica per impugnazione.

Inviata alla soc. SEPI per rimborso in quanto non ha fornito alla Polizia Municipale adeguate informazioni sulle particolari circostanze della vicenda di cui al ricorso, come espressamente riconosciuto dal G. di P. in sentenza, per cui il verbale è stato emesso in forza di un falso supposto di fatto (mancanza della concessione).

Sentenza del Giudice di Pace di Pisa n. 40/2018 del 19/01/2018

Soggetto creditore:

Denominazione: Garage Bachelet
Codice fiscale: _____ p.iva
Residenza/sede legale: 62 rue d'Havrincourt 62147 HERMIES (Francia)

Importo complessivo del debito: € 43,00

di cui:

€ _____	per corrispettivi
€ _____	per interessi fino al
€ _____	per spese legali
€ 43,00	altro

Inviata all'Avvocatura Civica per impugnazione.

Il Dirigente
Comandante la Polizia Municipale
Dott. Michele Stefanelli



COMUNE DI PISA
DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE

Tel: 050910876

e-mail: contenzioso@comune.pisa.it

Ufficio Contenzioso e Violazioni
Via C. Battisti n. 53

CON VISTA LA SENTENZA N.783/17 DEL 20/12/17 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI PISA

SI DISPONE LA PRONTA LIQUIDAZIONE

IMPUGNAZIONE:

in quanto il G.D. P. Dott. Ceccarini ha riconosciuto efficacia retroattiva a una concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciata al ricorrente, contrariamente ai principi dettati in merito dal regolamento Cosap, che ne esclude espressamente tale effetto

EVENTUALE RESPONSABILITA' PER RIVALSA:

responsabilità Sepi per non aver fornito alla Polizia Municipale adeguate informazioni sulle particolari circostanze della vicenda di cui al ricorso, come espressamente riconosciuto dal Giudice di Pace in sentenza

PISA 12/01/2018

Il responsabile dell'istruttoria



Comune di Pisa
POLIZIA MUNICIPALE
Ufficio Contenzioso

IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



Il Dirigente
Comandante la Polizia Municipale
Dott. Michele STEFANELLI



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI PISA

SEZIONE 1

Si comunica a:

Avv. PIETRO GUSTINUCCI
Lungarno G. Galilei, 2
56125 PISA

COMUNE DI PISA Protocollo Generale	
Servizio Polizia Municipale	
PROT.	10
DATA	27 DIC 2017

COMUNE DI PISA POLIZIA MUNICIPALE
VIA BATTISTI
56100 PISA

Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero:

1133/2016

- OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA

Opp. all'ord. di ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. 689/81 (escluse sanzioni per emiss. assegna vuoto. codice strada e in materia di lavoro e di previdenza)

Giudice: **CECCARINI FLAVIO**

Depositata Sentenza Numero: **783/2017**

in data: **20/12/2017**

Parti nel procedimento

Attore Principale

LA BOTTEGA DEL PARCO S.R.L.

Difeso da:

PIETRO GUSTINUCCI
BERTOLINI CECILIA

Convenuto Principale

COMUNE DI PISA POLIZIA MUNICIPALE

Difeso da:

vedi P.Q.M. allegato

Pisa 20/12/2017



IL CANCELLIERE

Alessandro Maggini



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PISA

Sent. n. 783/17
del 13/12/2017
R. G. n. 1133/16
Rep. n. /
Cron n. 6025/17
Sent. dep. 20/12/17
Oggetto: opp.ne a
sanzione amm.va
POBBL 20/12/2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Pisa, Avv. Flavio Ceccarini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1133/2016 R.G., promossa da:

LA BOTTEGA DEL PARCO SRL (codice fiscale 01790880502), in persona del suo legale rappresentante Dott. Fabio Armani, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Pietro Gustinucci e Cecilia Bertolini, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio Pisa, Lungarno Galilei 2, come da procura in atti **RICORRENTE**

CONTRO

COMUNE DI PISA, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato per delega dal Vice Comandante di Polizia Municipale Dott. Paolo Migliorini **RESISTENTE**

Oggetto: Opposizione a sanzione amministrativa ex art. 22 legge n. 689/1981 e succ. modif.

Decisa all'udienza del 12.13.2017 sulle seguenti conclusioni:

PER PARTE RICORRENTE: non ha concluso in udienza; in atti chiede l'annullamento del verbale impugnato.

PER PARTE RESISTENTE: Chiede il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso pervenuto per posta in data 6.5.2016 la società La Bottega del Parco Srl proponeva opposizione avverso il verbale di contestazione di infrazione al Codice della strada n. 28277/C, elevato nei suoi confronti in data 6.4.2016 dalla Polizia Municipale di

Pisa, per violazione dell'art. 20 CdS, per occupazione abusiva di suolo pubblico con tavoli, sedie ed ombrelloni, in riferimento all'esercizio commerciale ubicato in Pisa, Via Santa Maria 127.

La ricorrente deduceva l'illegittimità del verbale impugnato essendogli stato comunicato il giorno stesso dall'Ufficio Cosap della SEPI, società preposta al rilascio dei provvedimenti di concessione di suolo pubblico che poteva essere ritirato il provvedimento recante concessione temporanea di suolo pubblico n. 9042 emesso in data 1.4.2016. Chiedeva pertanto l'annullamento del verbale impugnato.

Fissata l'udienza per la discussione del ricorso e ritualmente notificato alle parti dalla Cancelleria il relativo decreto, il Comune di Pisa si è costituito in giudizio in cancelleria, chiedendo la chiamata in causa di SEPI e nel merito deducendo la correttezza del provvedimento impugnata stante l'inefficacia della concessione in mancanza di pagamento dei relativi oneri.

La causa, istruita con produzioni documentali, veniva decisa all'udienza del 13.12.2017 sulle conclusioni di cui in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Come premessa di metodo va precisato che la presente sentenza verrà redatta secondo le modalità dettate dagli artt. 132, comma 2 n. 4), Cpc e 118 disp. att. Cpc, come modificati dalla Legge n. 69/2009, ricordando che “nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente, in base all'art. 132 Cpc che esponga in maniera concisa gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppure espressamente non esaminati, siano



2

incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito” (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 20.11.2009 n. 24542).

Nel merito la domanda di parte ricorrente deve essere accolta.

Risulta documentalmente provato che al data in cui è stato elevato il verbale oggi impugnato l'odierna ricorrente era legittimata all'occupazione temporanea di suolo pubblico in forza del provvedimento prot. n. 9042/2016 -- concessione n. 9042 dell'1.4.2016. Il verbale oggi impugnato risulta pertanto pacificamente emesso in forza di un falso supposto di fatto (assenza di concessione) verosimilmente causato da una mancanza di sufficiente comunicazione tra SEPI (società notoriamente partecipata dal Comune di Pisa) e la Polizia Municipale.

Quanto all'ipotizzata non operatività della concessione in mancanza di pagamento dei relativi oneri, si rileva che il mancato pagamento potrebbe al massimo costituire motivo di revoca, ma sino a che tale provvedimento di revoca non fosse preso il provvedimento di concessione sarebbe comunque pienamente operante.

L'opposizione deve pertanto essere accolta ed il verbale impugnato deve essere annullato e dichiarato privo di ogni efficacia.

Le spese di lite, pur considerando che la Polizia Municipale può essere stata indotta in errore non avendo ricevuto comunicazione da SEPI del rilascio della concessione, seguono la soccombenza, comunque gravante sul Comune di Pisa, e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso, e per l'effetto annulla il verbale impugnato.



Condanna il Comune di Pisa al pagamento delle spese di lite, che liquida forfetariamente in € 193,00, di cui € 43,00 per spese ed € 150,00 per compensi professionali, oltre 15,00% spese gen., oltre Iva e Cpa come per legge.

Così deciso in Pisa, 13.12.2017

Il Giudice di Pace
~~Avv. Elvio Ceccarini~~





COMUNE DI PISA
DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE

Tel: 050910826

e-mail: contenzioso@comune.pisa.it

Ufficio Contenzioso e Violazioni
Via C. Battisti n. 53

VISTA LA SENTENZA N. 40/2018 DEL 19/1/18 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI PISA

SI DISPONE LA PRONTA LIQUIDAZIONE

IMPUGNAZIONE:

in quanto, trattandosi di veicolo estero, la notifica è stata effettuata nei confronti del nominativo fornito dall'Autorità Estera competente. Pertanto per la Polizia Municipale non era in alcun modo possibile avere conoscenza dell'avvenuto passaggio di proprietà precedente alle violazioni contestate. La condanna al rimborso del C.U. appare dunque illegittima, anche in considerazione della circostanza che il ricorrente, viste le argomentazioni presentate, avrebbe ben potuto rivolgere alla Polizia Municipale una istanza in autotutela, evitando le dispendiose vie Giudiziarie

EVENTUALE RESPONSABILITA' PER RIVALSA:

PISA, 19/02/2018

Il responsabile dell'istruttoria



Comune di Pisa
POLIZIA MUNICIPALE
Ufficio Contenzioso

IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Dirigente
Comandante la Polizia Municipale
Dott. Michele STEFANELLI

I 8900
27/1/18



101VR17
15/1/18

UFFICIO GIUDICE DI PACE DI PISA

SEZIONE 1

Si comunica a:

GARAGE BACHELET
62RUE D'HAVRINCOURT
62147 HERMIES

COMUNE DI PISA POLIZIA MUNICIPALE
VIA BATTISTI
56100 PISA

Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero: **2103/2017** - **OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA**
Oposizione ord. ingiunzione ex art. 22 L689/1981 (violazione codice della strada)

Giudice: **NERI BRUNO**

Depositata Sentenza Numero: **40/2018** in data: **19/01/2018**

Parti nel procedimento

Ricorrente Principale

GARAGE BACHELET

Difeso da:

Resistente Principale

COMUNE DI PISA POLIZIA MUNICIPALE

Difeso da:

vedi P.Q.M. allegato



Pisa 19/01/2018

IL CANCELLIERE
Dr. ALESSANDRO MAGGINI

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PISA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sent. n. 40/18

del 15/1/2018

R.G. n. 2103/17

Rep. n. /

ca. 285/18

Il Giudice di Pace di Pisa, Avv. BRUNO NERI ha pronunciato la seguente

Sentenza dep. 19/1/18

PUBBL 19/1/2018

SENTENZA IMMEDIATA EX ART. 281 sexies c.p.c.

A seguito del verbale del 15.01.2018

R.G. 2103/17

Nella causa promossa da

GARAGE BACHELET

ricorrente

CONTRO

COMUNE DI PISA

resistente



sulle conclusioni delle parti come da rispettivi atti

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Come premessa di metodo va precisato che la presente sentenza verrà redatta secondo le modalità dettate dagli artt. 132/ 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att.ne c.p.c. per come modificato dalla L. n. 69/2009 ricordando che “nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente, in base all’art. 132 n. c.p.c. che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto e diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed

i rilievi che, seppur espressamente non esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (Cass. civ. sez. III, 20.11.2009 n. 24542).

Il ricorso merita accoglimento.

Trattasi di opposizione a n. 3 sanzioni emesse dalla polizia municipale del Comune di Pisa n. 2141060- 155216/2016, n. 2141109- 155265/2016 n. 214979- 155135/2016 tutte relative alla violazione dell'art. 7/1-14 c.s. passaggio del veicolo di targa francese tg AX488WC.

Diversamente da quanto sostenuto nella comparsa di costituzione il ricorrente insieme al ricorso ha prodotto (e del resto risulta indicato) il certificato da cui risulta che la vettura in questione è stata dallo stesso acquistata in data 9 febbraio 2017 e che, quindi, non era proprietaria del mezzo al momento dei passaggi in zona ZTL, tutti avvenuti il 16 agosto 2016.

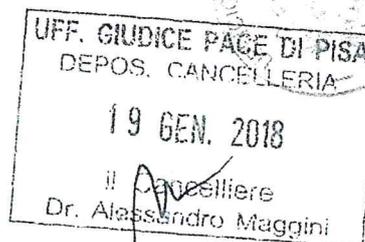
P.Q.M.

Il giudice di pace, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso ed annulla i verbali redatti dalla Polizia Municipale del Comune di Pisa n. 2141060- 155216/2016, n. 2141109- 155265/2016 n. 214979- 155135/2016

Condanna il Comune di Pisa al rimborso del C.U. di € 43,00

Il giudice di pace

Avv. Bruno Neri



... ..

... ..

... ..

... ..